

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Crotona, nella persona del Giudice Valentina Tumedei pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. omissis/2017 promossa da:

CORRENTISTA

PARTE ATTOREA

contro:

BANCA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/05/2019.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis) il **CORRENTISTA** ha agito in giudizio nei confronti della **BANCA** al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito convenuto durante il rapporto correntizio intrattenuto sino al 03/06/2016. Ed invero parte attorea, dedotto che ha intrattenuto con la banca il rapporto di conto corrente n. omissis, che nel corso del predetto rapporto ha usufruito di plurime aperture di credito e che l'istituto di credito ha indebitamente applicato spese e costi non pattuiti e/o illeciti, ha chiesto di condannare la **BANCA** alla restituzione di € 13.500,00.
2. Si è costituita in giudizio la **BANCA**, la quale, eccepita preliminarmente la prescrizione delle pretese avversarie e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attorea, ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., la causa, ritenuta matura per la decisione senza l'espletamento della CTU contabile richiesta da parte attorea, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'odierna udienza e decisa come segue.
4. La domanda di parte attorea non merita accoglimento atteso che (omissis) ha promosso un'azione di ripetizione di indebito e non ha assolto all'onere probatorio ad esso imposto. Ed invero, secondo i condivisibili dicta della Corte di Cassazione, l'azione di ripetizione di indebito (così come, in considerazione dell'identità di ratio, l'azione di accertamento negativo) non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 cod. civ., applicandosi, anche in questo caso, le norme che regolano l'onere della prova (così, ex multis, di recente Cass. civ., sez. I, 30/10/2018 n.

Sentenza Tribunale di Crotona, Giudice Valentina Tumedei, n. 663 del 28 maggio 2019

27705), la cui operatività non subisce deroga, né per effetto della natura dell'azione proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova.

Secondo i consolidati insegnamenti della Corte di Cassazione, “*nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto (positivo) contrario, o anche mediante presunzioni.*” (cfr., ex plurimis, in generale, Cass. civ., sez. I, 10/11/2010 n. 22872 ed in subiecta materia, Cass. civ., sez. I, 28/11/2018 n. 30822).

Ne consegue che spetta all'attore correntista produrre sia il contratto di conto corrente (e gli eventuali contratti di apertura di credito in conto corrente, come in specie), sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione: ed invero, la produzione dei contratti permette di ravvisare, a titolo meramente esemplificativo, l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede *ad substantiam* (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 cod. civ., mentre la produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale.

Ebbene nel caso di specie è pacifico che parte attorea non abbia prodotto il contratto di conto corrente ed alcuni contratti di apertura del credito: a tal proposito si evidenzia invero che la stessa ha ammesso di averli richiesti alla BANCA e di aver ricevuto solo il contratto di apertura di credito regolata in conto corrente relativo all'11/05/2006.

Per quanto possa apparire suggestiva la tesi difensiva di parte attorea secondo cui se i richiesti contratti non risultano prodotti dall'istituto di credito convenuto, allora gli stessi non sono mai sottoscritti (ciò in spregio alla forma *ad substantiam* prescritta), si osserva che nel caso di specie la sostanziale doglianza di parte attorea è quella di non averli ricevuti dalla banca, quindi, deve necessariamente intendersi che gli stessi seppur sottoscritti dal cliente non sono solo da questi rinvenuti nella sua disponibilità.

Ciò detto, si evidenzia che la mancata produzione del contratto di conto corrente e di parte dei contratti di apertura di credito non può che andare a detrimento del cliente, al quale spetta, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, provare i fatti costituiti della sua pretesa.

Né a ciò può supplire la mancata evasione da parte dell'istituto di credito convenuto della richiesta formulata dal cliente – eventualmente anche in corso di giudizio – ex art. 119, co. 4 TUB, atteso che secondo l'orientamento giurisprudenziale cui aderisce l'intestato Tribunale, essa riguarda solo copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (e non anche i titoli contrattuali, peraltro in possesso del correntista per averne ricevuta copia all'atto della sottoscrizione), né possono essere ritenute ammissibili eventuali richieste istruttorie ex art. 210 cod. proc. civ., e/o di CTU contabile, atteso che entrambe avrebbero valore meramente esplorativo e non farebbero altro che supplire alla carenza probatoria in cui è in corsa parte attorea.

5. Ogni altra questione è assorbita.

6. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 37/2018), tenuto conto del valore della

Sentenza Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, n. 663 del 28 maggio 2019

controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase (ad eccezione di quella istruttoria/di trattazione poiché non espletata) ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione a mente dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della BANCA, in € 1.618,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti.

Sentenza esecutiva *ex lege*, resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Crotone, 28/05/2019

Il Giudice
Valentina Tumedei

EX PARTE CREDITORIS